



**COMUNE DI LURATE CACCIVIO**  
*Provincia di Como*

<b>ORDINANZA N.</b>	<b>101</b>
<b>DATA</b>	<b>07/11/2024</b>

**Oggetto: CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PERIODO INVERNALE**

**COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE**

- **Premesso** che durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- **Considerato** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- **Considerato** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero nella neve;
- **Visto** l'art. art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- **Vista** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- **Vista** l'ordinanza per la disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale n. 35/2024 emessa dalla Provincia di Como;
- **Visto** il decreto sindacale di nomina;
- **ORDINA**
  - 
  - **Tutti i veicoli a motore**, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che **nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla rete viaria del comune di Lurate Caccivio**, devono essere **muniti di pneumatici invernali**, ovvero devono avere a bordo mezzi antidive idonei ad essere montati in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla sede stradale.
  - Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i velocipedi, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade o in assenza di fenomeni nevosi in atto.
  - Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
  - I mezzi antidive impiegati, in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N ed O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in

